



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 58, comma 1, della legge regionale 1.9.1993, n. 26;

**VISTO** il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, così come modificati dall'art. 2. quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7.10.2008, n. 154, convertito dalla legge 4.12.2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

**VISTA** la Legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 107, comma 1, lettera b) ha differito i termini per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019 al 30 giugno 2020;

**VISTO** l'art. 188 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL., a norma del quale viene tra l'altro stabilito che *“l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.”*;

**VISTO** l'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, nel determinare ulteriori modalità per il ripiano del disavanzo, fissa in quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto il termine per la deliberazione del C.C. di approvazione dello stesso e che *“la mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione”*;

**VISTO** il D.P.Reg. 2765 del 18 giugno 2020 con il quale è stato conferito alla d.ssa Margherita Rizza l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 262 del 14 giugno 2020;

**VISTO** il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29.2.2012;

**VISTA** la circolare n. 16 del 2.10.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 18.10.2013, con la quale, sulla scorta del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 20706 del 5.9.2013, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha fornito indirizzo interpretativo ed applicativo, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. “a”, della legge regionale 15.5.2000, n. 10, in ordine all'immediata applicabilità nella Regione Siciliana dell'art. 227, comma 2.bis, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, relativo alle sanzioni connesse alla mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione degli enti locali;

**VISTA** la circolare di questo Assessorato n. 14 del 8.5.2020, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di

legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

**CONSIDERATO** che con la suddetta circolare n. 14/2020 l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha onerato il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali a dare corso, non appena scaduto il termine di legge, ai conseguenziali adempimenti di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.;

**VISTA** la circolare di questo Assessorato n. 15 del 7.8.2020;

**VISTI** i DD.D.G. nn. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 e 301 del 16 settembre 2020 e n. 375 del 6 novembre 2020 con i quali sono stati nominati i Commissari ad acta per esercitare i poteri di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. presso i Comuni inadempienti per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019;

**CONSIDERATO** che la mancata deliberazione da parte del Consiglio Comunale del ripiano del disavanzo accertato, ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL. e dell'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 con le modalità e le scadenze ivi rispettivamente previste, è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione e, pertanto, l'attività sostitutiva dei commissari va estesa anche a tale fattispecie;

**VISTO** il combinato disposto degli articoli 109 bis dell'O.R.EE.LL., 58 della legge regionale 1.9.1993, n. 26, e 227 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che statuisce l'applicazione del predetto art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla mancata deliberazione del rendiconto di gestione da parte degli enti locali, mediante la nomina di un commissario ad acta che curi gli adempimenti omessi dall'ente;

**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

**RITENUTO**, pertanto, di estendere i poteri attribuiti ai Commissari ad acta incaricati con i DD.D.G. nn. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 e 301 del 16 settembre 2020 e n. 375 del 6 novembre 2020 per svolgere le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione anche per l'approvazione della delibera sul ripiano del disavanzo, ove accertato, presso i rispettivi Comuni che ancora non hanno provveduto, diffidando e sostituendo allo scadere infruttuoso dei termini per l'esercizio dei relativi poteri gli organi inadempienti degli stessi Comuni;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Per le finalità dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, i poteri dei Commissari ad acta nominati con i DD.D.G. nn. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 e 301 del 16 settembre 2020 e n. 375 del 6 novembre 2020 sono estesi anche all'esercizio delle attività diffidatorie e sostitutive per l'approvazione della deliberazione relativa al ripiano del disavanzo eventualmente accertato sull'esercizio finanziario 2019.

### **Art. 2**

I Commissari procederanno preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, secondo le modalità già stabilite dai decreti di incarico per i rendiconti di gestione 2019 di cui all'art. 1 del presente decreto, diffidando gli Organi ad adempiere entro i termini di legge previsti per l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL. e dell'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 .

### **Art. 3**

Ove i termini di legge per l'approvazione della delibera sul ripiano del disavanzo fossero già scaduti, i Commissari diffideranno il Consiglio comunale ad approvare in via definitiva la delibera entro il termine fissato dall'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. e, in caso di mancata

approvazione, provvederanno in via sostitutiva ad approvare la deliberazione, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

#### Art. 4

Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili. L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

#### Art. 5

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 15 DIC 2020

Il Dirigente Generale  
Rizza

Il Dirigente del Servizio III  
Cicarelli



L'Istruttore Direttivo  
Abbinanti